

Regolamento Fondo d'azione politica SVIT Svizzera

Sulla base dell'art. 43 degli Statuti, il Consiglio esecutivo di SVIT Svizzera emana il seguente regolamento:

Articolo 1

Il fondo d'azione politica di SVIT Svizzera serve a finanziare le attività politiche dell'associazione mantello.

Articolo 2

Le risorse del fondo devono in linea di principio essere utilizzate per rappresentare gli interessi politici del settore immobiliare in tutta la Svizzera.

I progetti cantonali possono essere sostenuti solo in casi eccezionali, se ci si aspettano effetti significativi e diretti sulla politica immobiliare nazionale.

Articolo 3

Il Consiglio esecutivo prende la decisione finale sull'uso e sull'impiego concreto dei fondi nel quadro dell'articolo 2 su richiesta del Presidium.

In casi urgenti, il Presidio può ordinare spese una tantum fino a 10.000 CHF.

Articolo 4

L'amministrazione del fondo è effettuata dal Presidio. I costi dell'amministrazione sono a carico di SVIT Svizzera.

Il fondo è gestito separatamente ma nei conti di SVIT Svizzera. Sono esclusi i contributi alle spese ordinarie dell'associazione.

Articolo 5

La supervisione dell'amministrazione del Fondo è di competenza del Consiglio esecutivo. Decide sul rilascio dei fondi.

Articolo 6

L'attuazione delle decisioni del Consiglio esecutivo è responsabilità del Presidium.

Articolo 7

La dotazione iniziale e il contributo annuale al fondo da parte di SVIT Svizzera, delle organizzazioni membri e delle camere professionali, così come eventuali contributi speciali allo stesso, sono decisi dal Consiglio esecutivo con una maggioranza qualificata di 2/3 dei membri del Consiglio esecutivo presenti.

SVIT Svizzera, le organizzazioni membri e le camere professionali trasferiscono questo contributo direttamente al fondo.

Articolo 8

Il fondo è accumulato fino a un importo di 1.000.000 CHF (un milione di franchi svizzeri). Finché il fondo è al di sopra di questo valore (data limite 1.1.), SVIT Svizzera, le organizzazioni membri e le camere professionali non sono tenute a versare contributi.

Articolo 9

I conti annuali del fondo vengono controllati dall'ufficio di revisione nell'ambito della revisione annuale dei conti annuali di SVIT Svizzera.

Il Consiglio esecutivo è responsabile dell'approvazione dei conti annuali. I membri del Consiglio esecutivo hanno il diritto di ispezionare i conti annuali.

Articolo 10

Le modifiche al presente regolamento richiedono una maggioranza qualificata di 2/3 dei consiglieri esecutivi presenti.

Articolo 11

La dotazione iniziale del fondo avrà luogo nel 2022, con importi annuali a partire dal 2023.

Articolo 12

Se l'assemblea dei delegati decide di sciogliere il fondo, le somme disponibili saranno versate alle organizzazioni membri e alle camere professionali in modo proporzionale in base alla media dei contributi degli ultimi tre anni.